



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 18 giugno 2019
(OR. en)**

8984/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0076 (NLE)**

PECHE 228

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la
Repubblica della Gambia e del relativo protocollo di attuazione

ACCORDO DI PARTENARIATO
PER UNA PESCA SOSTENIBILE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA REPUBBLICA DELLA GAMBIA

L'UNIONE EUROPEA,

in appresso denominata "Unione", e

LA REPUBBLICA DELLA GAMBIA,

in appresso denominata "Gambia",

in appresso denominate "le parti",

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l'Unione e la Gambia, in particolare nell'ambito dell'accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ("accordo di Cotonou"), nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

VISTI la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e l'accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995,

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e da altre pertinenti organizzazioni regionali della pesca,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi fissati dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che tale cooperazione dovrebbe essere basata su iniziative e misure che, siano esse adottate congiuntamente o individualmente, siano complementari e conformi agli obiettivi politici e garantiscano sforzi sinergici,

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo della Gambia e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione nelle acque gambiane e il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una pesca sostenibile in tale zona,

DESIDEROSE di stabilire un accordo nel reciproco interesse dell'Unione e della Gambia,

DETERMINATE a perseguire tra le parti una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

- a) "autorità gambiane": il ministero responsabile della pesca nella Repubblica della Gambia;
- b) "autorità dell'Unione": la Commissione europea;
- c) "presente accordo": il presente accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia;
- d) "protocollo": il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia, l'allegato del protocollo e le relative appendici;
- e) "attività di pesca": ricerca del pesce; cala, posa, traino e salpamento di un attrezzo da pesca; recupero a bordo delle catture; trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco di pesci e prodotti della pesca;
- f) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione attrezzata per lo sfruttamento commerciale di risorse biologiche marine;

- g) "nave dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;
- h) "nave d'appoggio": qualsiasi nave dell'Unione che fornisca assistenza a pescherecci che non è attrezzata per la cattura del pesce o utilizzata per operazioni di trasbordo;
- i) "zona di pesca gambiana": la parte delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Gambia in cui quest'ultima autorizza le navi dell'Unione a svolgere attività di pesca;
- j) "pesca sostenibile": la pesca conforme agli obiettivi e ai principi fissati dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

- a) le condizioni alle quali le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca gambiana;

- b) la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di promuovere una pesca sostenibile nella zona di pesca gambiana e lo sviluppo del settore alieutico e marittimo gambiano;
- c) la cooperazione relativa a misure di gestione, controllo e sorveglianza nella zona di pesca gambiana al fine di garantire l'osservanza delle suddette norme e condizioni e l'efficacia delle misure di conservazione degli stock ittici e di gestione delle attività di pesca, in particolare quelle relative alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
- d) le associazioni tra operatori intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

ARTICOLO 3

Principi e obiettivi per l'attuazione del presente accordo

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca sostenibile nella zona di pesca gambiana in base al principio della non discriminazione tra le varie navi presenti in tale zona.

2. Le autorità gambiane si impegnano a non concedere condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente accordo ad altre navi straniere presenti nella zona di pesca gambiana che abbiano le stesse caratteristiche e operino sulle stesse specie contemplate dal presente accordo e dal protocollo. Tali condizioni riguardano la conservazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse, gli accordi finanziari, i canoni e i diritti connessi al rilascio di autorizzazioni di pesca. Le autorità gambiane si impegnano a concedere alle navi dell'Unione, se del caso, una quota appropriata del surplus di risorse biologiche marine.
3. A fini di trasparenza, la Gambia si impegna a rendere pubbliche e a trasmettere le informazioni riguardanti qualsiasi accordo inteso ad autorizzare l'accesso di navi straniere alla propria zona di pesca e lo sforzo di pesca che ne deriva, in particolare il numero di autorizzazioni di pesca rilasciate e le catture dichiarate.
4. Le parti convengono che l'attività di pesca delle navi dell'Unione sia esclusivamente limitata al surplus di catture ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS, stabilito in modo chiaro e trasparente sulla base dei pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra le parti con riguardo allo sforzo totale di pesca esercitato sugli stock considerati da tutte le navi operanti nella zona.
5. Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, le parti si conformano alle valutazioni scientifiche regionali e alle misure di conservazione e di gestione adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca.

6. Le parti si impegnano a garantire che il presente accordo sia attuato a norma dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou concernente gli elementi essenziali del rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto e l'elemento fondamentale del buon governo.
7. Le parti cooperano all'attuazione della politica settoriale della pesca adottata dal governo della Gambia e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie.
8. La dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro è applicabile in tutti i suoi elementi ai marittimi degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) imbarcati sulle navi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione e contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
9. Le parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.

ARTICOLO 4

Accesso alla zona di pesca gambiana

Le autorità gambiane si impegnano ad autorizzare le navi dell'Unione a praticare attività di pesca nella zona di pesca gambiana a norma del presente accordo e delle leggi applicabili della Gambia.

ARTICOLO 5

Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca e clausola di esclusività

1. Le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca gambiana solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca (designata con il termine "licenza" nella normativa gambiana) rilasciata a norma del presente accordo. Sono vietate tutte le attività di pesca non contemplate dal presente accordo.
2. Le autorità gambiane rilasciano autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione unicamente nell'ambito del presente accordo. È vietato rilasciare autorizzazioni di pesca, in particolare nella forma di autorizzazioni dirette, a navi dell'Unione non contemplate dal presente accordo.
3. La procedura per il rilascio di un'autorizzazione di pesca per una nave dell'Unione, i canoni applicabili agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nel protocollo.
4. Le parti garantiscono la corretta applicazione delle presenti condizioni e disposizioni mediante un'adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti.

ARTICOLO 6

Diritto applicabile

1. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente accordo o nel protocollo, le attività di pesca delle navi dell'Unione che operano nella zona di pesca gambiana sono soggette alle leggi e ai regolamenti applicabili della Gambia. La Gambia comunica alle autorità dell'Unione le leggi e i regolamenti applicabili.
2. La Gambia adotta le opportune disposizioni necessarie all'effettiva applicazione delle disposizioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal presente accordo. Le navi dell'Unione cooperano con le autorità gambiane preposte al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza di tali attività.
3. Le autorità gambiane notificano alle autorità dell'Unione qualsiasi modifica della legislazione in vigore o eventuali nuove disposizioni legislative che possano incidere sulle attività delle navi dell'Unione. Tale legislazione è applicabile alle navi dell'Unione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della notifica trasmessa dalla Gambia alle autorità dell'Unione.
4. L'Unione adotta opportuni provvedimenti per garantire che le proprie navi rispettino il presente accordo e la legislazione che disciplina la pesca nella zona di pesca gambiana.
5. Le autorità dell'Unione notificano senza indugio alle autorità gambiane qualsiasi modifica del diritto dell'Unione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.

ARTICOLO 7

Contropartita finanziaria

1. Nell'ambito del presente accordo, l'Unione concede alla Gambia una contropartita finanziaria destinata a:
 - a) sostenere parte dei costi per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca e alle risorse alieutiche gambiane, a prescindere dai costi di accesso a carico degli armatori;
 - b) rafforzare la capacità della Gambia di elaborare una politica di pesca sostenibile attraverso il sostegno settoriale.

2. La contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale è dissociata dai pagamenti relativi ai costi di accesso ed è determinata e subordinata al conseguimento degli obiettivi del sostegno settoriale della Gambia conformemente al protocollo e alla programmazione annuale e pluriennale per la sua attuazione.

3. La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata ogni anno a norma del protocollo.

L'importo della contropartita di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere rivisto dalla commissione mista in caso di:

- a) riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione ai fini della gestione degli stock considerati, se ciò è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
- b) aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione, purché ciò sia compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili.

L'importo della contropartita di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere modificato a seguito di una revisione delle condizioni per la concessione della contropartita finanziaria destinata all'attuazione della politica della Gambia nel settore della pesca, ove ciò sia giustificato dai risultati specifici della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti.

La contropartita può essere sospesa in conseguenza:

- a) dell'applicazione dell'articolo 15 del presente accordo;
- b) dell'applicazione dell'articolo 16 del presente accordo.

ARTICOLO 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e la società civile

1. Le parti promuovono la cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.
2. Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni su tecniche e attrezzi da pesca, metodi di conservazione e processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Ove opportuno, le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, promuovendo un contesto favorevole allo sviluppo del commercio e degli investimenti.
4. Le parti cooperano al fine di promuovere lo sbarco delle catture da parte delle navi dell'Unione operanti in Gambia.
5. Le parti incoraggiano la costituzione di società miste nel settore della pesca e dell'economia marittima.

ARTICOLO 9

Commissione mista

1. È istituita una commissione mista composta da rappresentanti delle autorità dell'Unione e gambiane per sorvegliare l'attuazione del presente accordo. La commissione mista può adottare modifiche del protocollo.
2. La commissione mista esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) sorveglia l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo e, in particolare, la definizione della programmazione annuale e pluriennale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e ne valuta l'attuazione;
 - b) assicura il necessario coordinamento sulle questioni di interesse comune in materia di pesca, in particolare l'analisi statistica dei dati sulle catture;
 - c) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.

3. La funzione decisionale della commissione mista consiste nell'approvare le modifiche del protocollo per quanto riguarda:

- a) la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della relativa contropartita finanziaria;
- b) le procedure del sostegno settoriale;
- c) le condizioni tecniche e le modalità per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi dell'Unione.

4. La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi del presente accordo e alle norme pertinenti adottate dall'ICCAT e, se del caso, da altre organizzazioni regionali per la pesca.

5. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Gambia e nell'Unione, o in base a quanto stabilito di comune accordo, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti. Le decisioni sono adottate per consenso e sono accluse al verbale concordato della riunione.

ARTICOLO 10

Cooperazione nel settore della lotta contro la pesca INN

Le parti si impegnano a cooperare nella lotta contro le attività di pesca INN per favorire l'instaurazione di una pesca responsabile e sostenibile.

ARTICOLO 11

Cooperazione scientifica

1. Le parti promuovono la cooperazione scientifica al fine di valutare regolarmente lo stato degli stock ittici nelle acque della Gambia in collaborazione con organismi scientifici a livello regionale e subregionale.
2. Le parti si impegnano a consultarsi, se necessario, nell'ambito dell'ICCAT e di altre organizzazioni regionali per la pesca pertinenti al fine di migliorare la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine nella zona di pesca gambiana.

ARTICOLO 12

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi indicate, e, dall'altra, al territorio della Gambia.

ARTICOLO 13

Durata e rinnovo tacito

Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di inizio della sua applicazione provvisoria. Esso è tacitamente rinnovato, salvo denuncia a norma dell'articolo 16.

ARTICOLO 14

Applicazione provvisoria

Il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

ARTICOLO 15

Sospensione

1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in uno o più dei casi seguenti:
 - a) se circostanze diverse da fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca gambiana;
 - b) se tra le parti sorge una controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;
 - c) se una delle parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e in seguito alla procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso.

2. La sospensione dell'applicazione del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata all'altra parte e diventa effettiva dopo tre mesi dal ricevimento della notifica. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia entro tre mesi.

3. Nel caso in cui eventuali divergenze non siano risolte in via amichevole e sia attuata la sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, il presente accordo riprende a essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione, salvo diversamente specificato.

ARTICOLO 16

Denuncia

1. Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti, in uno o più dei seguenti casi:
 - a) qualora si verificano circostanze diverse da fenomeni naturali, che non sono soggette al ragionevole controllo di una delle parti e che impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca gambiana;
 - b) degrado degli stock interessati attestato dal migliore parere scientifico indipendente e affidabile di cui si dispone;
 - c) livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione;

- d) violazione degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca INN.
2. La denuncia del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata all'altra parte e diventa effettiva sei mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine. A partire dal momento della notifica, le parti avviano consultazioni al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia entro sei mesi.
3. In caso di denuncia, il pagamento dell'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 per l'anno in cui la denuncia prende effetto è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*.

ARTICOLO 17

Abrogazione

L'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, entrato in vigore il 2 giugno 1987, è abrogato.

ARTICOLO 18

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure necessarie.

ARTICOLO 19

Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.